Diritto dei figli alla bigenitorialità e ad essere informati, ascoltati, aiutati a comprendere e ricevere le spiegazioni sulle decisioni che li riguardano nella separazione dei genitori

Margherita Corriere

Sommario: 1. Il diritto alla bigenitorialità quale diritto imprescindibile del minore - 2. Il superiore interesse del minore e la tutela del diritto alla bigenitorialità - 3. Il diritto del minore ad essere informato, aiutato a comprendere e ricevere spiegazioni e ad essere ascoltato nei procedimenti di separazione - 4. Per un mondo a misura di bambino.

1. Il diritto alla bigenitorialità quale diritto imprescindibile del minore

Il diritto alla bigenitorialità è stato disposto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York in data 20 novembre 1989 e resa esecutiva nel nostro stato dalla legge n. 176 del 1991. Ed infatti, precisamente all'art. 9, comma 3, la Convenzione riconosce "*il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo*". All'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, punto 3, si riconosce, altresì, il diritto del minore di intrattenere costantemente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse. Il fondamento di tale principio si rinviene, altresì, a livello nazionale, nell'art. 30 della nostra Costituzione e, in ambito europeo nell'art. 8 CEDU.

In base all'art. 315-*bis* c.c., il figlio minore di età ha diritto ad avere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori e di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente da loro nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni e a crescere pertanto nella propria famiglia d'origine, tranne che ciò non gli arrechi un grave pregiudizio.

Tale diritto rappresenta l'essenza di una importante svolta verso quella cultura bambino-centrica, che pone in primo piano l'attenzione sull'interesse del minore di mantenere una equilibrata, significativa pari frequentazione con entrambe le due figure genitoriali, da intendersi come autentica e sostanziosa partecipazione della madre e del padre nel progetto di crescita, cura, assistenza, educazione del proprio figlio al fine di garantirgli un adeguato sano sviluppo psicofisico e una armoniosa maturazione affettivo-relazionale.

D'altra parte grandi studiosi della neuropsichiatria infantile evidenziavano l'importanza della presenza di entrambe le figure genitoriali nella vita del bambino. In particolare il prof. Giovanni Bollea già nel 1999 sosteneva che "*nei primi anni di vita il bambino porta avanti il suo continuo lavoro di adattamento al mondo esterno prevalentemente attraverso il padre, sia nell'imitarlo, sia nell'accettare o meno le imposizioni*"[1]. L'instaurarsi di una relazione significativa e costante con il padre permette un adeguato sviluppo sociale ed emotivo dei figli. Secondo il prof. Bollea pertanto la caratteristica fondamentale della funzione paterna è quella di favorire il processo di separazione dalla madre e di introdurre il figlio al pensiero razionale e al rispetto delle regole nell'universo delle relazioni sociali. Per i figli ciascuno dei due genitori riveste un peculiare ruolo e solo insieme essi si integrano e si completano: il padre in quanto portatore di un modello responsabile e capace di assumere decisioni, costituisce una figura determinante nella prevenzione di eventuali comportamenti devianti, mentre la madre, in quanto figura portatrice di affetto e fiducia, è fondamentale per favorire il dialogo e la stima di sé[2]. Madre e padre ricoprono compiti e funzioni diversi, complementari nella

---

[1] BOLLEA G., *Le madri non sbagliano mai*, Feltrinelli, Milano, 1999.

[2] SCABINI E. IAFRATE R., *Psicologia dei legami familiari*, Ed. Il Mulino, Bologna, 2003.

crescita dei figli, che tendono a modificarsi nel tempo a seconda dell'età dei figli[3]. La cura e l'assistenza responsabile dei propri figli è certamente incarico comune della coppia genitoriale e nell'odierno aggregamento sociale la suddivisione dei ruoli genitoriali è molto meno rigida rispetto al passato.

2. Il superiore interesse del minore e la tutela del diritto alla bigenitorialità

Nella vita di tutti i giorni succede a volte che i coniugi si separano, lasciando in balia della loro litigiosità i propri figli, non avendo la capacità di tenerli fuori dalle loro beghe. In tali casi si assiste a forme di battaglie legali nelle quali vengono coinvolti i minori, che si trovano spesso, loro malgrado, a causa di una sorta di conflitto di lealtà, a dover parteggiare per l'uno o per l'altro genitore, rifiutando l'altro che viene, di riflesso, visto come il nemico da combattere.

Orbene non può esserci danno maggiore da poter arrecare ai propri figli ai quali, invece, deve essere garantito sempre il diritto a poter continuare ad avere sereni, costanti e significativi rapporti con entrambi i genitori, in nome di quel loro sacrosanto diritto alla bigenitorialità.

Un coniuge si separa dall'altro coniuge, ma non deve né separarsi, né essere separato dai propri figli!

D'altra parte ci si divide come marito e moglie, ma la coppia genitoriale deve continuare a esistere a tutela e salvaguardia dei propri figli e, a maggior ragione quando si tratta di minori, in nome del loro superiore interesse.

E a tal proposito l'art. 337-*ter* c.c., dispone che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare tale tutela del minore, il giudice nell'emettere i provvedimenti di cui all'art. 337-*bis* c.c. deve perseguire l'interesse materiale e morale della prole e, pertanto, valuta che prioritariamente i figli vengano affidati ad entrambi i genitori ai quali spetterà di assumere insieme le decisioni più importanti per la vita dei loro figli riguardanti la salute, l'educazione, l'istruzione e la scelta della loro residenza. A tal proposito è bene ricordare come la "potestà genitoriale" con la novella di cui al d.lgs. n. 154/2013 abbia lasciato il posto alla "responsabilità genitoriale", intesa non più come antiquata sorta di potestà paternalistica in capo ai genitori, bensì quale insieme di diritti e doveri, di volta in volta indicati dalla legge, che spettano e gravano su entrambi i genitori verso i figli.

Secondo la prevalente giurisprudenza della Cassazione (vedasi Cassazione Civile 23 settembre 2015 n. 18817) il diritto alla bigenitorialità, in caso di separazione dei genitori, deve essere inteso come presenza comune dei genitori nella vita dei figli, idonea a garantire agli stessi una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori che hanno il dovere di cooperare per la loro cura, educazione ed istruzione.

Il giudicante, nell'emettere i provvedimenti relativi alla prole deve pertanto orientare la propria decisione verso l'interesse morale e materiale dei figli minori, vagliare le capacità dei genitori di crescerli, assisterli ed educarli anche nella contingente situazione provocata dalla disgregazione del matrimonio. Di conseguenza il magistrato, onde salvaguardare il diritto alla bigenitorialità della prole, deve attenzionare in particolare il modo in cui i genitori precedentemente alla crisi dell'unione hanno svolto i loro compiti genitoriali, valutare le loro capacità di relazione affettiva, di educatori e la loro disponibilità ad un regolare rapporto genitore-figlio.

Pertanto il giudice, nel disporre i provvedimenti, deve garantire l'interesse superiore della prole. Ed infatti l'ordinanza della Suprema Corte n. 9764/2019 ha affermato che "*nell'interesse superiore del minore va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione*" (*ex multis* Cass. 23.09.2015 n. 18817; Cass. 22.05.2014 n. 11412). In conformità anche la

[3] IAFRATE R. BERTONI A., *Figli dati al mondo. Educare in famiglia oggi*, Ed. Ave, Roma, 2013.

recente ordinanza della Suprema Corte del 19.05.2020 n. 9143, affermando che, in tema di provvedimenti riguardanti i figli, il giudizio prognostico da compiere in ordine alla capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione non può mai prescindere dal rispetto del principio della bigenitorialità, nel senso che, pur dovendosi tener conto del modo in cui i genitori hanno anteriormente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione e disponibilità ad un continuativo rapporto, nonché della loro personalità, delle consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che ciascuno di essi è in grado di offrire al minore, non può trascurarsi l'esigenza di garantire una comune partecipazione dei genitori alla vita del figlio, in quanto idonea a garantirgli una salda consuetudine di vita e stabili relazioni affettive con entrambi.

Pertanto ogni pronuncia giurisdizionale riguardante un minore deve essere indirizzata all'attuazione del suo superiore interesse, finalizzata a promuovere il suo benessere psicofisico e a favorire l'assetto più ottimale alla realizzazione di una sua armonica crescita. Di conseguenza i diritti dei genitori acquistano una portata funzionale all'attuazione dei diritti del minore.[4]

Come sancito già dall'art. 3 paragrafo 1 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, deve prevalere sempre l'interesse superiore del minore nelle decisioni che lo riguardano.

Finalmente il minore non è più considerato come semplice oggetto di tutela, bensì come soggetto di diritti, portatore di interessi autonomi che devono essere salvaguardati e attuati. Pertanto *il best interest of child* viene ritenuto un principio generale all'interno del sistema giuridico, a tutela del minore che diventa in tal modo un nuovo soggetto di diritto, che partecipa nei procedimenti giudiziari che lo riguardano, adeguatamente informato e ascoltato[5].

Il prevalente interesse del minore acquista quindi una funzione fondamentale quale strumento necessario per la piena attuazione dei diritti del minore, a supporto e consolidamento degli stessi.

L'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea entrata in vigore l'1.12.2009, sancisce che in tutti gli atti relativi ai bambini deve prevalere sempre l'interesse superiore del bambino, che, in sede giudiziaria, si estrinseca nel suo diritto all'accesso alla giustizia, all'assistenza legale, al giusto processo all'ascolto e pertanto alla sua partecipazione ai processi giudiziari adeguatamente alle sue capacità evolutive.

Il 17 novembre del 2010 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato le Linee Guida per una giustizia a misura di bambino, le cui finalità sono quelle di garantire un appropriato accesso del minore alla giustizia. Queste Linee Guida sono finalizzate alla concreta realizzazione dei diritti dei bambini "*affinché il loro interesse superiore sia posto davanti a ogni altra considerazione in tutte le questioni che li coinvolgono o li riguardano*".

3. Il diritto del minore ad essere informato, aiutato a comprendere e ricevere spiegazioni e ad essere ascoltato nei procedimenti di separazione

Le Linee Guida adottate dal Consiglio d'Europa indicano come sia fondamentale, per attuare l'interesse superiore del minore nell'ambito dei procedimenti giudiziari, che lo stesso minore venga informato adeguatamente, in base alla sua età e alle sue capacità di discernimento, sui suoi diritti e possa disporre di un idoneo sistema che gli faciliti l'accesso alla giustizia e di essere consultato ed ascoltato nei procedimenti che lo riguardano. A tal fine, secondo le Linee Guida, dovrebbe essere riconosciuto il giusto peso alla sua opinione, dovrebbero essere sempre tutelati tutti i suoi diritti, tra cui, in particolare, il diritto alla dignità, alla libertà e alla parità di trattamento, tenendo nella giusta

---

[4] SCALISI V., *Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto*, in Riv. dir. civ., 2018, I, p. 406.

[5] MAGNO G., *Elementi di diritto minorile. La tutela dell'infanzia e dell'adolescenza nel diritto interno e internazionale*, Milano, 2019.

considerazione tutti gli interessi in gioco tra cui il benessere psico-fisico nonché gli interessi legali, sociali ed economici del bambino.

Per il Consiglio d'Europa i minori devono essere trattati con attenzione, sensibilità, equità e rispetto nel corso di qualsiasi procedimento, prestando particolare attenzione alla loro situazione personale, al loro benessere e ai loro bisogni specifici, nel pieno rispetto della loro integrità fisica e psicologica. La giustizia deve essere pertanto adeguata alla loro età e alle loro peculiari condizioni, indirizzata alla tutela dei loro imprescindibili bisogni e alla difesa dei loro diritti, partecipando attivamente nei procedimenti in cui è coinvolto in prima persona, quali le cause di separazione giudiziale, comprendendo la *ratio* delle singole fasi del procedimento.

E qui entra in gioco il diritto del bambino di essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano e, in particolare, pertanto, nelle cause di separazione dei propri genitori, dove il suo essere sentito dal Giudice è importante per le decisioni da assumere soprattutto in relazione al suo affidamento o al suo collocamento, insomma per una decisione importante per la sua vita e che è giusto e legittimo venga adottata prendendo nella dovuta considerazione le aspettative ed i desideri del bambino. L'ascolto del minore nell'ambito di un procedimento di separazione non si può definire una mera facoltà processuale del minore, bensì un suo vero e proprio diritto soggettivo che deve essere salvaguardato dalle autorità che sono tenute quindi ad adottare tutte quelle misure idonee a garantirne una ottimale attuazione. Il minore è portatore d'interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, in sede di affidamento e diritto di visita e, per tale profilo, è qualificabile come parte in senso sostanziale.[6]

Ormai assistiamo sovente che già in sede di udienza presidenziale il Presidente del Tribunale, prima di assumere i provvedimenti provvisori, ascolta i figli minori, dando il giuso rilievo alle loro idee e alle loro richieste prima di emettere decisioni relative al loro collocamento e affidamento.

D'altra parte già la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 25 gennaio 1996, ratificata in Italia con la legge 20 marzo 2003 n. 77, prevedeva un vero e proprio diritto all'ascolto informato, stabilendo che al minore, avente sufficiente discernimento, nell'ambito del procedimento, devono essere riconosciuti una serie di importanti diritti, tra cui, in particolare, il diritto di ricevere adeguate informazioni sulla procedura, di essere consultato e di esprimere le proprie opinioni, nonché di essere ragguagliato sulle conseguenze delle opinioni e delle richieste da lui manifestate. Sicuramente le informazioni devono essere adeguate nel linguaggio all'età del minore e alle sue peculiari capacità di comprensione, perché solo un bambino convenientemente informato attraverso un linguaggio semplice, adatto alla sua età e a cui siano state profuse tutte le delucidazioni e spiegazioni relative al caso particolare in maniera chiara, sarà messo nelle condizioni di fare sentire la sua voce e di appropriarsi in tutta la sua peculiarità del ruolo che gli spetta nell'ambito del giudizio. Il minore pertanto, ove necessiti, ha il diritto di chiedere di essere assistito da persona idonea di propria scelta onde essere coadiuvato nell'esprimere la sua opinione e può chiedere, altresì, la designazione di un rappresentante speciale ogni volta che sussista un conflitto di interessi con i suoi genitori.

Ed ancora, a livello sovranazionale, l'art. 24 della Carta di Nizza del 7 dicembre del 2000, al paragrafo 1 prevede che i bambini possano esprimere liberamente la propria opinione che viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano "*in funzione della loro età e della loro maturità*".

Nel nostro ordinamento nazionale, adeguandosi alla normativa sovranazionale, l'art. 315-*bis* del codice civile, introdotto dalla legge 219/2012, riconosce al figlio minore che abbia compiuto gli anni 12 – o anche di età inferiore ove abbia capacità di discernimento – il diritto di essere ascoltato in tutte le procedure che lo riguardano. In tal guisa il legislatore italiano, sotto la spinta europea ed internazionale concepisce il minore come autentico titolare del diritto di farsi sentire ed esprimere la propria opinione in tutte le questioni che lo interessano, quali, a titolo esemplificativo, le modalità di affidamento e/o collocamento nelle cause di separazione; tale articolo ha esteso l'ascolto del minore ad

---

[6] MOSCATI E., *Il minore nel diritto privato, da soggetto da proteggere a persona da valorizzare (contributo allo studio dell'"interesse del minore")*, in *Dir. farm. pers.*, 2014.

ogni procedimento che lo riguarda, dandogli valenza generale, con l'effetto di aver reso inutili le disposizioni preesistenti, quale l'art. 155-*sexies* c.c. che pertanto è stato abrogato.[7]

Ai sensi dell'art. 336-*bis* e 337-*octies* c.c. introdotti dal d.lgs. n. 154/2013, il minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, se capace di discernimento, è ascoltato dal Presidente del Tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano ed, in particolare quelli disposti ai sensi dell'art. 337-*ter* c.c.. Solo se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento adeguatamente motivato.

È importante l'art. 336-*bis* c.c. anche perché stabilisce espressamente che il giudice, prima di procedere all'ascolto, deve informare il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto, redigendo processo verbale nel quale viene indicato anche il contegno tenuto dal minore.

C'è da rilevare che anche prima della novella legislativa che ha apportato modifiche al nostro codice civile la Corte di Cassazione, a sezioni unite, con sentenza n. 22238 del 21 ottobre 2009 aveva affermato che l'audizione dei minori nelle procedure che li riguardano e, in particolare, in ordine al loro affidamento ai genitori, deve ritenersi obbligatoria, a pena di nullità, in base all'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 1996, tranne se tale ascolto fosse in contrasto con suoi primari interessi e dovendosi motivare obbligatoriamente l'eventuale assenza di discernimento del minore.

Successivamente la Suprema Corte con le sentenze n. 11687/2013, n. 5547/2013 e, in particolare, con la pronuncia n. 6129/2015 specifica come l'ascolto del minore sia una tra le più importanti modalità di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato e ad esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano, rappresentando uno tra i più incisivi strumenti di realizzazione del suo preminente interesse. E la Corte precisa che comunque questa sua peculiarità non vincola il giudice a doversi conformare alle richieste del minore in merito alle modalità di affidamento e alla scelta del genitore collocatario, atteso che la valutazione globale del suo superiore interesse può condurre il giudicante a divergere da queste. In tali casi però necessita una puntuale spiegazione della decisione assunta in contrasto con le dichiarazioni del minore e sussiste pertanto a carico del giudicante un onere di motivazione direttamente proporzionale al grado di discernimento attribuito al minore.

Poiché l'ascolto del minore rappresenta una delle manifestazioni più importanti del riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato ed ad esprimere le sue opinioni nell'ambito di un procedimento così rilevante quale quello di separazione personale tra coniugi, in cui è coinvolta la sua vita quotidiana con i suoi affetti, è fondamentale che, ove si prendano provvedimenti in ordine all'affidamento e alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'ascolto del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisca adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale grava sul giudice un obbligo di precisa e dettagliata motivazione. In conformità si è pronunciata la dominante giurisprudenza di legittimità, tra cui, Corte di Cassazione ordinanza n. b12957 del 24 maggio 2018; Corte di Cassazione sentenza n. 12018 del 7 maggio 2019).

Ascoltare un minore, chiedergli con quale dei due genitori preferisce rimanere ad abitare, porgli domande sugli aspetti più privati della sua esistenza e aspettarne la risposta significa prestare attenzione alle esigenze del minore, alle sue idee, ai suoi bisogni, Ma ciò significa anche metterlo a proprio agio prima dell'ascolto , facendogliene comprendere la ragione, facendolo sentire parte attiva del processo, rassicurandolo sui suoi diritti, garantendogli che da quel momento non sarà più trattato dai suoi genitori come strumento di belligeranza con cui vendicarsi l'uno contro l'altro dimenticandosi delle esigenze e delle criticità che un figlio attraversa quando si accorge che la propria famiglia si sta disgregando.

L'ascolto del minore non è pertanto un mezzo istruttorio, ma possiamo definirlo come quell'insieme di opinioni, emozioni e sentimenti di un minore, che si manifestano in una attività finalizzata ad una comprensione partecipativa a tutela del superiore interesse del minore, onde non farlo sentire solo, ma coadiuvato dalle istituzioni per salvaguardare la saldezza dei suoi affetti e la stabilità delle sue consuetudini di vita.

---

[7] POLISENO B., *Profili di tutela del minore nel processo civile*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2017.

Concludiamo con la massima di una recentissima sentenza della Suprema Corte, precisamente della sentenza della I sezione civile n. 16410 del 30 luglio 2020, che, pur rilevando che i minori nei procedimenti giudiziari che li riguardano non possono essere considerati parti formali del giudizio, in quanto sprovvisti di legittimazione processuale, sono tuttavia parti sostanziali, in quanto portatori di interessi diversi, quando non contrapposti, rispetto ai loro genitori. In tali giudizi la tutela dei minori si realizza mediante il loro ascolto e pertanto costituisce violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il suo mancato ascolto quando non sia sostenuto da una adeguata motivazione sull'assenza di discernimento che ne giustifichi l'omissione.

4. Per un mondo a misura di bambino

Con la legge n. 112 del 12 luglio 2011 è stata istituita l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, figura istituzionale designata per garantire la concreta attuazione e tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti. L'autorità Garante adempie a tale compito promuovendo fattivamente la cultura dell'attenzione verso i minori e sensibilizzando la società per una migliore attuazione dei loro diritti fondamentali, per un ottimale realizzazione di quel superiore interesse del minore che è principio motore di tutta la normativa nazionale e sovranazionale a loro tutela. Ed infatti l'interesse superiore del minore non può essere più considerato come una sorta di clausola di stile per giustificare le decisioni che si assumono nei confronti di un minore, ma ha natura cogente e, in caso di procedimenti di separazione, deve condurre il giudicante a valutare e ponderare in maniera esaustiva ed adeguata con un giudizio di prevalenza, ma anche prognostico, la situazione al fine di garantire la continuità e stabilità affettiva del minore. Nel 2018 l'Autorità Garante ha pubblicato un importante *vademecum* "La Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori", che deve rappresentare una importante guida per tutti gli operatori del diritto che si occupano di minori.

Una giustizia sarà sempre più equa nella misura in cui riuscirà a concretizzare il superiore interesse del minore in ogni suo intrinseco aspetto, avendo cura e rispetto della sua peculiarità, tutelando la sua individualità , la sua personalità *in itinere*, facendogli comprendere con un linguaggio semplice e diretto che saranno salvaguardati i suoi diritti e i suoi affetti e che se i genitori si separano la colpa non è sua, ma che gli sarà garantita la presenza sostanziale di entrambi nella sua vita e la possibilità concreta, ove opportuna per una sua adeguata crescita affettivo-relazionale, di vivere la sua quotidianità con quello trai due genitori con cui sceglie di abitare stabilmente.

Il messaggio costante che deve giungere ai minori toccati dalle liti giudiziarie è che lo Stato, la società sono accanto a loro e che, intendono tutelarli nel miglior modo per salvaguardare il loro diritto ad una crescita serena, con lealtà, rispetto e attenzione verso i suoi sentimenti e le sue idee. E, per dirla con le parole della psicoterapeuta *Dorothy Law Nolte* se il bambino vive nella lealtà impara la giustizia e ad avere fiducia in se stesso e nella società.

Solo allora sarà garantita alla nostra collettività una società migliore costituita da uomini che pongono al primo posto la giustizia, la lealtà e tutti i valori più autentici.

***** *avvocato matrimonialista,*
presidente AMI (ass matrimonialisti italiani) distretto di Catanzaro